



Ministero della Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica
Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza
degli Alimenti (ex Uff. IV DGVA)
DGVA-IV/2964 P/I.1. c.c.

24 gennaio 2006

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano
Loro Sedi

Al Comando Carabinieri per la tutela della salute
Viale G. Rossini, 21
00198 Roma

Al Ministero delle attività produttive
Via Molise, 2
00100 Roma

All'Istituto Superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma

All'AIIPA
Corso di Porta Nuova, 34
20121 Milano

Alla Confindustria
Viale Pasteur 8/10
00144 Roma

Alla Federchimica
Viale Pasteur, 10
0144 Roma

Alla Federalimentare
Viale Pasteur, 10
0144 Roma

Agli Uffici della ex D.G.S.V.A.
Sede

**OGGETTO : Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti:
responsabilità delle imprese e dell'industria alimentare.**

Premessa

In relazione a quanto è emerso nella vicenda ITX si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle imprese del settore materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e dell'industria alimentare sulle disposizioni vigenti e sugli interventi che la suddetta disciplina prevede da parte delle stesse.

Come è noto nell'ambito delle attività relative al controllo ufficiale degli alimenti nel mese di settembre 2005 le autorità sanitarie della regione Marche hanno riscontrato la presenza in alcuni latti liquidi di proseguimento, confezionati in contenitori multistrato, dell'isopropil-tioxantone (ITX).

A seguito di ciò il Ministero della salute ha attivato il sistema comunitario di allarme rapido informando, immediatamente, la Commissione europea della presenza di tale sostanza estranea nel latte per la prima infanzia.

L'ITX, come altri tioxantoni, è utilizzato quale fotoiniziatore negli inchiostri e la sua presenza è stata messa in relazione al tipo di stampa utilizzata nei contenitori multistrato.

Al riguardo non è stata ipotizzata una migrazione diretta dell'ITX dallo strato esterno del contenitore all'alimento, in quanto nel caso di specie è presente uno strato intermedio in alluminio che non ne consentirebbe il passaggio. L'ipotesi più ragionevole consisterebbe nel cosiddetto "effetto bobina": quando il materiale stampato viene arrotolato in bobine, lo strato esterno viene a contatto con lo strato interno in plastica. E' proprio durante questo contatto che potrebbe avvenire il trasferimento di ITX dallo strato esterno allo strato interno destinato a venire a contatto con gli alimenti.

Disposizioni riguardanti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Il decreto ministeriale 21 marzo 1973*, modificato da ultimo con il decreto 28 marzo 2003 n.123, detta la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:

- a) materie plastiche;
- b) gomma;
- c) cellulosa rigenerata;
- d) carta e cartone;
- e) vetro;
- f) acciaio inossidabile.

Il decreto in questione non regolamenta in maniera specifica tutti i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, ivi compresi gli inchiostri che sono comunque disciplinati dalle "disposizioni generali" di seguito richiamate.

- Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n 777, così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

* Pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.104 del 20 aprile 1973

- Regolamento (CE) n. 1935/2004.

Pertanto secondo tali provvedimenti normativi tutti i materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti non devono:

- a) costituire un pericolo per la salute umana;
- b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
- c) comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Disposizioni riguardanti gli alimenti.

- Legge 30 aprile 1962, n. 283;
- Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Responsabilità delle imprese del settore materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Le imprese produttrici dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono tenute a controllare la rispondenza dei loro prodotti alle norme sopra indicate ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.

Come stabilito dagli articoli 4 e 5 del D.L.vo n. 108/92 i suddetti materiali ed oggetti devono essere sempre accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione del produttore attestante la conformità alle norme vigenti.

La presenza di tale dichiarazione scritta consente agli organi di controllo di identificare e quindi rintracciare il produttore dei materiali ed oggetti in questione.

Per consentire altresì il controllo ed il ritiro dei materiali ed oggetti difettosi il regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che in qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione sia garantita la rintracciabilità dei prodotti.

Al riguardo si rammenta che, a partire dal mese di ottobre 2006, le imprese devono assicurare la rintracciabilità dei loro prodotti mediante sistemi e procedure che consentano l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali ed oggetti. Le informazioni relative alla rintracciabilità devono essere disponibili alle autorità sanitarie.

Pertanto le imprese devono assicurarsi, in tutte le fasi, che i materiali ed oggetti, fabbricati secondo buona tecnica industriale, rispondano alle disposizioni vigenti sopra richiamate allo scopo di garantire in ogni caso l'igiene dei prodotti alimentari.

Le imprese hanno dunque la responsabilità e l'obbligo di vigilare al fine di evitare che i materiali ed oggetti possano essere una fonte di contaminazione dei prodotti alimentari trasferendo sostanze indesiderabili o comunque estranee agli alimenti stessi.

Responsabilità delle imprese alimentari

Come stabilito dall'articolo 5 del D.L.vo n. 108/92 l'utilizzazione dei materiali ed oggetti è subordinata all'accertamento da parte dell'industria alimentare della loro conformità alle norme vigenti e alla idoneità tecnologica per lo scopo cui sono destinati.

Lo stesso articolo stabilisce altresì che l'industria alimentare deve essere fornita della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 4 del D.L.vo n. 108/92 e deve essere sempre in grado di consentire ai competenti organi di controllo di identificare il fornitore o il produttore dei materiali o degli oggetti impiegati.

A partire dal 1° gennaio 2006 con l'applicazione della nuova disciplina comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari le imprese devono assicurarsi che i materiali ed oggetti utilizzati per il confezionamento degli alimenti non costituiscano una fonte di contaminazione.

Al riguardo si rammenta che i requisiti applicabili al confezionamento dei prodotti alimentari cui devono conformarsi le imprese sono fissati nell'allegato II, capitolo X del regolamento (CE) n. 852/2004.

Pertanto nell'ambito delle proprie attività l'industria alimentare deve assicurare il rispetto delle disposizioni sopra richiamate volte a garantire la sicurezza degli alimenti.

In conclusione si richiama l'attenzione sia delle imprese del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, sia delle imprese alimentari sul fatto che la presenza di sostanze estranee negli alimenti comporta l'applicazione dell'articolo 5 della Legge 30 aprile 1962, n. 283.

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to Romano Marabelli